

Informativa per la clientela di studio

N. 138 del 30.11.2011

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Concordato preventivo, con o senza transazione fiscale

La Cassazione, con una recente sentenza, si è soffermata sull'autonomia strutturale della transazione fiscale nell'ambito della procedura di concordato preventivo, concludendo per la facoltatività di tale istituto. In altre parole, il concordato è omologabile anche senza la preventiva transazione con il Fisco.

Premessa

La Suprema Corte di Cassazione, con una sentenza pubblicata il 4 novembre 2011, ha affermato che, nell'ambito di una procedura di concordato preventivo dell'azienda in crisi, il ricorso alla transazione fiscale è una mera facoltà del debitore: ove tuttavia il debitore non vi acceda, dal concordato preventivo (eventualmente) omologato non possono discendere quegli effetti subordinati alla omologazione del concordato e della transazione fiscale, quali il consolidamento del debito inteso come non modificabile contestazione della pretesa e l'estinzione dei giudizi in corso.

Concordato preventivo

Si rammenta che il concordato preventivo è una procedura concorsuale che mira, tra le altre cose, a soddisfare l'interesse del debitore a ottenere una paralisi delle azioni esecutive nei suoi confronti, conservando, al tempo stesso, la disponibilità e l'amministrazione della sua impresa. Sempre che questa abbia ancora potenzialità produttive degne di fiducia.

In particolare, l'imprenditore che versa in uno stato di crisi ha facoltà di proporre ai suoi creditori un accordo che può prevedere alternativamente:

- la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, acollo o altre operazioni straordinarie ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate o azioni, quote, ovvero obbligazioni anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari o titoli di debito;

- ▶ l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
- ▶ la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
- ▶ trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

Qualora, poi, il concordato sia approvato dalla maggioranza dei creditori, si apre la fase di omologazione. Nella specie, in assenza di opposizioni, il tribunale, una volta accertato l'esito della votazione e la regolarità della procedura, omologa la proposta di concordato con decreto.

Omologazione anche senza transazione

Ebbene, a differenza di quanto sostenuto in più occasioni dal Fisco, il debitore può aspirare ad ottenere, in ogni caso, l'omologazione da parte del Tribunale del concordato preventivo, anche se non sia intervenuta una transazione avente a oggetto i crediti tributari.

Il voto erariale, infatti, secondo la Cassazione, non rileva nel caso in cui il concordato sia omologato per sussistenza di tutti gli altri presupposti.

Il Fisco è tenuto, quindi, ad accettare l'esito del procedimento come ogni altro creditore.

Effetti positivi se si sceglie la transazione fiscale

In ultimo, occorre precisare che il debitore, dalla transazione con il Fisco, può ottenere taluni effetti positivi.

Infatti, se la transazione viene conclusa, si avranno:

- ▶ il "consolidamento del debito" inteso quale non modificabilità della pretesa erariale;
- ▶ estinzione dei giudizi in corso;
- ▶ aumento delle probabilità di ottenere il consenso anche da parte degli altri creditori, nell'ambito del concordato preventivo.

Al contrario, ovvero se non si decide per la transazione con il Fisco:

- ▶ non si consolida il debito con l'Erario;
- ▶ il debitore può optare per la contestazione del debito;
- ▶ il concordato è comunque omologabile da parte del Tribunale.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 